Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-legge 30 dicembre 2019 n.162. - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8. - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.

Si riportano le disposizioni di particolare interesse per le istituzioni universitarie.

Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni. Art. 1 commi 1 ed 1-bis. I commi modificano la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. In particolare, la novella di cui al comma 1 proroga il termine di applicazione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, consentendo, dunque, le assunzioni, in base alla normativa specifica in oggetto, entro quest'ultima data. La novella di cui al comma 1-bis differisce dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2020 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio - che è uno dei requisiti stabiliti per l'applicazione della disciplina.

Procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo. L'articolo 1, comma 1-ter, modificando l'art. 22, c. 15, del D.Lgs. 75/2017, dispone che la facoltà di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo sia riconosciuta per il triennio 2020- 2022, in luogo del triennio 2018-2020 come attualmente previsto, fermi restando il limite dato dalle vigenti facoltà assunzionali e il possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'esterno, ed aumenta il numero di posti individuati per tali procedure selettive riservate, disponendo che questi non possano superare il 30 per cento (in luogo del 20 attualmente previsto) dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Il comma 1-quater dell'articolo 1 modifica i termini temporali della procedura di riparto di alcune risorse

finanziarie, relative ad assunzioni a tempo indeterminato di soggetti impegnati in lavori socialmente utili , da parte di pubbliche amministrazioni.

Proroga di termini per le assunzioni in pubbliche amministrazioni. La lettera a) del comma 2 e la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 prorogano dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine temporale per le possibilità di assunzioni derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni.

In particolare la proroga consente le assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato - nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011- 2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2018.

Sospensione delle modalità di reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia. Il comma 6 dell'articolo 1 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia stabilita dall'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti). Inoltre, fissa al 10 per cento, in luogo di quella finora vigente stabilita all'8 per cento, la percentuale massima prevista dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente, anche appartenente all'amministrazione conferente, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

Pubblicazione dei compensi e dei redditi dei dirigenti pubblici. Art. 1 commi da 7 a 7-quater. La norma interviene sugli obblighi di trasparenza che prevedono la pubblicazione sul sito web istituzionale di dati e documenti relativi ai "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo". In primo luogo si sospende, fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione delle misure sanzionatorie per la mancata pubblicazione dei dati e documenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20. Fanno eccezione i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del dlgs n. 165 del 2001 (che si riferiscono a determinati incarichi di funzione dirigenziale di livello generale), per i quali resta ferma la piena applicazione degli obblighi di trasparenza.

Si prevede poi l'adozione di un regolamento, entro il 31 dicembre 2020, per l'individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, e se ne stabiliscono alcuni criteri: graduazione, possibilità che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza; individuazione di categorie di dirigenti esclusi dall'obbligo di pubblicazione, per motivi di sicurezza (tra i quali forze di polizia, forze armate, ecc).

Con riferimento ai soggetti ai quali si applicano le predette misure di sospensione e si applicherà il regolamento di prossima emanazione, si ricorda che la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 241 dell'8 marzo 2017, con riferimento alle amministrazioni universitarie, riconduce nel novero dei "titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo", di cui al comma 1-bis del dlgs n. 33/2013, gli organi di governo (Rettore, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione).

Il comma 7-ter specifica che, comunque, non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento.

Proroga in materia di piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. L'articolo 1, comma 8, proroga al 30 giugno 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente della apposita piattaforma per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Dispone inoltre l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di avvalersi della medesima piattaforma.

Concessioni di lavori pubblici e servizi. Il comma 9-bis dell'articolo 1 proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi.

Pubblicazione bandi mobilità tra amministrazioni. L'articolo 1, comma 10-octies, stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo del 2020, le amministrazioni pubblichino i bandi di mobilità relativi al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse sul Portale del Dipartimento per la funzione pubblica di cui all'articolo 30, comma 1, del d.lgs 165/2001. In particolare, la disposizione prevede, a tal fine, che, con apposito decreto ministeriale, siano disciplinate le modalità di pubblicazione sul sito, di cui al predetto articolo 30, comma 1, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni; dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori alle quali le amministrazioni possono attingere, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. La norma dispone, inoltre, che le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs 165/2001 sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.

Disposizioni in materia di personale delle società a partecipazione pubblica. Il comma 10-novies dell'art. 1 sostituisce l'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevedendo che, entro il 30 settembre di ogni anno, per gli anni 2020, 2021 e 2022 (anziché entro il 30 settembre 2017, come era previsto), le società a controllo pubblico effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze.

L'elenco del personale eccedente con l'indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto ministeriale. Le regioni formano e gestiscono l'elenco favorendo la ricollocazione del personale. Restano fermi gli obblighi di riassorbimento stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo n.175, del 2016, relativo alle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione.

Proroga di termini per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri. L'articolo 3, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Canoni di locazione passiva. Il comma 2 dell'art. 4 estende all'anno 2020 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche. Originariamente il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era stato previsto per il triennio 2012-2014 dalla c.d. spending review e da allora è stato esteso di anno in anno da vari provvedimenti legislativi.

Procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. Il comma 3 dell'articolo 5 differisce dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

Equivalenza titoli professioni sanitarie. L'articolo 5, comma 5, proroga al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione, in appositi elenchi speciali istituiti presso specifici Ordini tecnici sanitari, di coloro che esercitano alcune professioni sanitarie, allo scopo di potersi avvalere del riconoscimento dell'equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie, se in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento.

Partecipazione ai concorsi e rapporti di lavoro dei medici e veterinari in formazione specialistica e limiti massimi per il collocamento a riposo dei dirigenti medici. Il comma 1 dell'art. 5-bis reca alcune modifiche alla disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici ed ai veterinari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario. La novella di cui al comma 1, lettera a), estende tale ambito ai soggetti iscritti al terzo anno. Specifici accordi sono stipulati dalle università e dalle regioni per le modalità di svolgimento della formazione specialistica, che prosegue a tempo parziale, e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria, sulla base di un accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il comma 2 del presente articolo modifica in via transitoria i limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo.

Somme residue mutui per edilizia universitaria. L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto dall'art. 1, co. 1145, della L. 205/2017 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.

Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. L'articolo 6, comma 3, differisce dal 31 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte

delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera.

Disposizioni in materia di ricercatori universitari. Il comma 5-sexies dell'articolo 6 autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021. Inoltre, sempre in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissati, autorizza le università a bandire procedure per la chiamata, dal 2022, di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN). A tali fini, il comma 5-septies incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 96,5 mln per il 2021 e di € 111,5 mln annui dal 2022. Le risorse saranno ripartite tra le università con decreto ministeriale.

Termine di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le amministrazioni pubbliche. L'articolo 11, comma 5 dispone la non applicazione, fino al 31 dicembre 2022, dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche, afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

Concorsi pubblici. Articolo 18, commi 1-bis-1-septies. I commi recano varie norme relative ai concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. In particolare le norme concernono la realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per i concorsi pubblici; l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, che è stato istituito dalle legge n. 56/2019 per svolgere azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa; la natura dell'attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali; disposizioni sul trattamento economico dei membri e le funzioni della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), che ha competenza in materia di svolgimento delle procedure concorsuali. Si ricorda, comunque, che le amministrazioni diverse da quelle nazionali hanno la mera facoltà di rivolgersi, per lo svolgimento delle procedure concorsuali, al Dipartimento della funzione pubblica ed alla suddetta Commissione RIPAM.

Si allega, per maggiore approfondimento, il testo integrale del Decreto-legge 30 dicembre 2019 n.162 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno

R.p.A. Dott.ssa Elvira Russo